

Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	

PARTE SPECIALE – SEZ. I – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO ETC.

(Art. 25-quater del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-11

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

11	Sezione I : Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
11.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale di reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>
11.2	<i>Criteri per la definizione di reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>
11.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
11.3.1	<i>Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)</i>
11.3.2	<i>Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)</i>
11.3.3	<i>Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 270-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)</i>
11.3.4	<i>Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)</i>
11.3.5	<i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p. modificato da DL 7 e L. 43 del 2015)</i>
11.3.6	<i>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater 1 c.p. DL 7 e L. 43 del 2015)</i>
11.3.7	<i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p. modificato da DL 7 e L. 43 del 2015)</i>
11.3.8	<i>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies 1 c.p.)</i>
11.3.9	<i>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies 2 c.p.)</i>
11.3.10	<i>Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)</i>
11.3.11	<i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)</i>
11.3.12	<i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)</i>
11.3.13	<i>Atto di terrorismo nucleare (Art. 280-ter c.p.)</i>
11.3.14	<i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)</i>
11.3.15	<i>Sequestro di persona a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p.)</i>
11.3.16	<i>Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (Art. 302 c.p. modificato dalla L.n.43/2015.)</i>
11.3.17	<i>Cospirazione politica mediante accordi (Art. 304 c.p.)</i>
11.3.18	<i>Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.)</i>
11.3.19	<i>Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.)</i>
11.3.20	<i>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)</i>
11.3.21	<i>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (Artt.1-2 L.342 del 10 maggio 1976)</i>
11.3.22	<i>Impossessamento, dirottamento, distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave (Art.3 L.422 del 28 dicembre 1989)</i>
11.3.23	<i>Pentimento operoso (Art. 5 D.Lgs.n.625/1979)</i>
11.3.24	<i>Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali (ampliate dalla L. n. 43/2015)</i>
11.3.25	<i>Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'Art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999</i>
11.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>
11.5	<i>Organi e funzioni coinvolte</i>
11.6	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
11.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
11.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

11.1 Introduzione e funzione della parte speciale di reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'Art. 25-quater del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

11.2 Criteri per la definizione di reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Commette reato ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione Internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi

PARTE SPECIALE – SEZ. I – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO ETC.

(Art. 25-quater del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-11

11.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico L'Art. 25-quater del Decreto, introdotto dall'Art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York

Rispetto alle altre disposizioni del Decreto, l'Art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie

11.3.1 Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)

Tale ipotesi di reato, per la quale è prevista la reclusione da cinque a dieci anni, si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società

Chiunque partecipa alle suddette associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni

PARTE SPECIALE – SEZ. I – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO ETC.

(Art. 25-quater del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-11

11.3.2 Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (Art. 270-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sette a quindici anni

11.3.3 Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 270 -bis 1 c.p. introdotto dal D.Lgsn.21 del 1 marzo 2018)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma.

11.3.4 Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti Artt. 270 e 270-bis del c.p.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione fino a quattro anni. Tuttavia, non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto

PARTE SPECIALE – SEZ. I – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO ETC.

(Art. 25-quater del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-11

11.3.5 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'Art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sette a quindici anni

Il DL n.7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, aggiunge:

«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis c.p., e salvo caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni»

Inoltre, quando c'è il coinvolgimento di un minore la condanna comporta la perdita della patria potestà

11.3.6 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater 1 c.p.)

Il D.L.n.7 del 18 febbraio 2015 ha inserito anche l'Art.270-quater 1, modificato poi dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, il quale prevede che chiunque fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni

11.3.7 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato, secondo il D.L.n.7 del 18 febbraio 2015 modificato poi dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'Art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata che pone in atto comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'Art.270-sexies c.p.

Le pene previste sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici

PARTE SPECIALE – SEZ. I – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO ETC.

(Art. 25-quater del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-11

11.3.8 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1 c.p.)

Tale ipotesi di reato, si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'Art. 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

Tale reato viene punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

È punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque deposita o custodisce i beni destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo

11.3.9 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies.2 c.p.)

Tale ipotesi di reato, si configura nei confronti di chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies

Tale reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000

11.3.10 Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia

*Al presente articolo si applicano le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011** e dalla **L.161/2017**

11.3.11 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona

Il reato è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima (punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni), grave (punito con la reclusione non inferiore a dodici anni) o la morte della persona (punito con l'ergastolo) ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (in quest'ultimo caso, le pene sono aumentate di un terzo)

11.3.12 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Tale reato è punito con la reclusione da due a cinque anni

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni



PARTE SPECIALE – SEZ. I – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO ETC.

(Art. 25-quater del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-11

11.3.13 Atto di terrorismo nucleare (Art. 280-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-sexies c.p., crea, ne viene in possesso, si procura o procura ad altri ordigni o materiale radioattivo.

Tale reato è punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici

Se poi sempre per finalità di terrorismo si utilizza il suddetto materiale od ordigno, oppure si utilizza o danneggia un impianto nucleare tale da far rilasciare, o con il pericolo che rilasci materia radioattiva, la reclusione è non inferiore a venti anni

Quanto sopra vale anche se la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

11.3.14 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona

Tale reato è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato (ed è punito con la pena di trenta anni di reclusione o con l'ergastolo)

Infine, il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo del reato riacquisti la libertà, è punito con la reclusione da due a otto anni

Se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni

11.3.15 Sequestro di persona a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione

Tale reato è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

A tale reato si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis c.p.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 c.p. (sequestro di persona) aumentate dalla metà a due terzi

11.3.16 Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (Art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del Codice penale dedicato al **Capo 1** (*Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato*) e **Capo 2** (*Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato*) per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso

Il reato è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni

Il DL n.7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, aggiunge: la pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici



11.3.17 Cospirazione politica mediante accordi (Art. 304 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura rispettivamente nei confronti di più persone che si accordano al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (Art. 302 c.p.)

Coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni mentre per i promotori la pena è aumentata

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

11.3.18 Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (Art. 302 c.p.) e coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione stessa sono puniti, già solo per questo, con la reclusione da cinque a dodici anni

Coloro invece che partecipano all'associazione sono puniti con la pena della reclusione da due a otto anni

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori

Se poi l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati le pene sono aumentate

11.3.19 Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (Art. 302 c.p.) si forma una banda armata, e coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, sono puniti, già solo per questo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per i partecipanti alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

11.3.20 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)

Tale ipotesi di reato, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, si configura nei confronti di chiunque dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli Artt. 305 e 306 del Codice penale ed è punita con la pena della reclusione fino a due anni

Se l'assistenza è prestata continuatamente la pena viene aumentata

Non è punibile chi commette il fatto in favore di prossimi congiunti inteso, come congiunti agli effetti della legge penale, gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

11.3.21 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (Artt.1-2 L.342 del 10 maggio 1976)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nel comma precedente.



11.3.22 Impossessamento, dirottamento, distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave (Art.3 L.422 del 28 dicembre 1989)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione ovvero la sicurezza di una installazione fissa con la distruzione, danneggiamento o ne altera gravemente il funzionamento o comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione o commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Chiunque invece minaccia solamente di compiere quanto sopra è punito con la reclusione da uno a tre anni
Se l'atto di violenza cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

11.3.23 Pentimento operoso (Art. 5 D. Lgs n. 625/1979)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti

11.3.24 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 ed '80, volta a combattere il terrorismo

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente



PARTE SPECIALE – SEZ. I – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO ETC.

(Art. 25-quater del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-11

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale

La Legge 17 aprile 2015, n. 43 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, reca misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale come:

- a) la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters"
- b) l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche
- c) l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo
- d) si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura
- e) si prevede l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale

11.3.25 Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'Art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti

Commette altresì un reato chiunque:

- Prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra
- Organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra
- Contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- Deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato
- Deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi

Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi

11.4 Le attività sensibili relative ai reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello relative alla commissione dei reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico riguardano in via generale attività Sensibili specifiche dell'azienda

Il rischio è che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale

In particolare, possono risultare sensibili le operazioni finanziarie o commerciali con:

- Persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale
- Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati

11.5 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili attesa la frequenza con cui i destinatari vengono a contatto con informazioni privilegiate – si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali

- **Ufficio acquisti**

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti aziendali e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso

- **Consiglio di Amministrazione e, in particolare, amministratori con funzioni esecutive**

I profili di rischio attengono anzitutto alle attività svolte dall'azienda quali a solo fine esemplificativo le operazioni finanziarie e commerciali sia con la clientela che per conto di essa

- **L'Ufficio Compliance**

L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di controllo

- **Servizio rischi e controlli permanenti**

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di comunicazioni al pubblico o di operazioni commerciali, finanziarie ed in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività svolte dall'azienda

11.6 Principi e norme generali di comportamento

Con riferimento, invece, alle attività aziendali e le procedure interne sono strutturate in modo da garantire:

- Che tutti i Dipendenti siano periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa antiriciclaggio
- Una istruttoria collegiale tra funzioni diverse al fine di minimizzare il rischio di un'illecita manipolazione di dati
- Un esame accurato delle informazioni al fine di consentire un'approfondita conoscenza della clientela
- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante
- La rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni
- Adozione di sistemi, anche informatici, di selezione delle operazioni che garantiscono la corretta imputazione di ogni operazione di apertura e chiusura dei rapporti con i clienti

È fatto espressamente divieto ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-quater del D.Lgs.n.231/2001)

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- Ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico
- Effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico
- Contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con individui inseriti nelle black list
- Contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT)



11.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- Mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quater del Decreto ed a controllo dell'antiriciclaggio
- Approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente
- Evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici
- Mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario
- Segnalare, in ogni caso, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

Clausole contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui si afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico/Codice di comportamento
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico/Codice di comportamento.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, dovrà essere inserita un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es., clausole risolutive espresse, penali).

11.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, di terrorismo e di eversione all'ordine democratico

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello

Le suddette verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-quater del Decreto, sono i seguenti:

1. Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di terrorismo e di eversione all'ordine democratico contemplati nella presente Parte Speciale
2. Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
3. Monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.,
4. Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante